

Regione Abruzzo – Delibera della Giunta Regionale 26 giugno 2001, n. 565 L.R. 28 aprile 2000, n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" – Approvazione direttive generali di attuazione.

Art. 29. La ricettività del Centro gioco

1) La ricettività minima e massima del Centro gioco dovrà essere individuata nel progetto del servizio tenendo conto dell'esigenza di:

- a) privilegiare l'aggregazione del centro ad altri servizi educativi nel caso che lo stesso preveda un ridotto numero di bambini frequentanti;
- b) garantire, evitando l'eccessiva numerosità di utenti frequentanti contemporaneamente, la necessaria dimensione di armonia organizzativa delle diverse situazioni proposte.

2) Il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è individuato in conformità a quanto stabilito con riferimento alla ricettività massima del Nido d'infanzia.